

N. R.G. 43/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Franco Pastorelli	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di ROSARIO BUCCHERI (P.I./ C.F. BCCRSR70C15F899N) e FIDA RINAUDO (P.I./ C.F. RNDFDI79A63C927A)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 22.04.2025, i debitori ROSARIO BUCCHERI E FIDA RINAUDO, appartenenti al medesimo nucleo familiare, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni presentando un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare della relazione dell'OCC Rag. Dinucci Luciana sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.
3. Il ricorrente ROSARIO BUCCHERI non svolge attività d'impresa; tuttavia, il debitore è stato amministratore unico e socio al 70% della società RI.BU.CO srl, costituita nel 2007 la cui attività prevalente riguardava il settore edile. L'impresa sopra citata attualmente risulta inattiva ed è stata messa in liquidazione. Il ricorrente, inoltre, nell'anno 2009 ha costituito la ditta individuale BUCCHERI ROSARIO, attività anch'essa operante nel settore edile che, a fronte di lavori svolti per la costruzione di 6 appartamenti, rimane creditrice di somme ingenti e nulla percepisce per le opere realizzate nonostante siano state portate avanti azioni di recupero del credito vantato, la cessazione della ditta individuale è intervenuta il 16/03/2021. Il Signor Buccheri, altresì, è stato associato in



partecipazione della società RINAUDO sas di Rinaudo Alessandra & C., società costituita agli inizi del 2010, che nel corso della sua attività si è avvalsa di numerosi finanziamenti bancari e che per mancanza di sufficienti offerte di lavoro non è riuscita ad onerare gli impegni di pagamento assunti, cessando l'attività nel 2014. È importante rilevare che la Sig.ra Alessandra Rinaudo, socia accomandataria della società summenzionata, ha proposto istanza di sovraindebitamento presso la Camera di Commercio di Milano per la RINAUDO sas di Rinaudo Alessandra & C., la procedura è iscritta al numero 22/23. Per quanto concerne la debitrice, Sig.ra FIDA RINAUDO, attualmente non svolge attività di impresa ma è socia al 90 % della società EDILIZIA RINAUDO srls, società che ad oggi non ha distribuito utili. Inoltre, la debitrice era socia accomandataria al 50% della RINAUDO sas di Rinaudo Alessandra & C.

A seguito di richiesta di integrazione, in data 8 maggio 2025, i debitori hanno chiarito che la Rinaudo s.a.s. di Rinaudo Alessandra, di cui era socia accomandataria Fida Rinaudo, è stata cancellata nel 2023 e dunque non è soggetta a liquidazione giudiziale (e pertanto non lo è neppure la sua socia accomandataria).

I debitori non sono, quindi, assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,  
- i ricorrenti hanno una esposizione debitoria complessiva di [REDACTED] euro, nello specifico l'esposizione debitoria del Signor Buccheri è pari ad euro [REDACTED] mentre quella relativa alla Sig.ra Rinaudo è pari ad euro [REDACTED]. Il Signor Buccheri svolge attività di lavoro dipendente presso la società Edilizia Rinaudo Srls e percepisce una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro [REDACTED] circa, oltre la somma di euro [REDACTED] circa annui dalla Cassa Edile oltre ad euro [REDACTED]. La Sig.ra Fida, invece, è casalinga e socia al 90 % della società EDILIZIA RINAUDO srls da cui non percepisce alcun utile.

I ricorrenti non possiedono né beni immobili né beni mobili registrati, abitano in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro [REDACTED]. Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto anche dalla figlia.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione



depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Il gestore ha anche attestato, ex art. 268 c. 3 C.C.I.I., che sussiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. **Rag. Dinucci Luciana**.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.

b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ROSARIO BUCCHERI, c.f. BCCRSR70C15F899N E FIDA RINAUDO c.f. RNDFDI79A63C927A**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore il **Rag. Dinucci Luciana**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;



2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;

5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 12/05/2025.

IL PRESIDENTE RELATORE  
*Dott. Gianmarco Marinai*

